

*Ministero della Salute*

**Dipartimento per la
sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la
sicurezza degli alimenti**
Direzione Generale
della Sanità animale e del Farmaco veterinario
(Ufficio VIII ex DGVA)

N. DGVA-VIII/6094/P.-I.5.x/8

Risposta al Foglio del...

N

OGGETTO:

Reg. (CE) 21/2004 - Anagrafe ovicaprini -
Controlli minimi.

Roma

14 FEB. 2007

Alle Regioni e Province autonome
Assessorati alla Sanità
Servizi veterinari
LORO SEDI

Al Comando Carabinieri
per la tutela della salute
ROMA

Alle Associazioni di Categoria
Ai CAA e Organismi delegati
LORO SEDI

Al CSN
c/o IZS Abruzzo e Molise
TERAMO

E, p.c. Al Ministero delle Politiche agricole,
alimentari e forestali
Dipartimento della Qualità dei Prodotti
Agroalimentari e dei Servizi
Via XX Settembre - ROMA

Ad AGEA
ROMA

Il Regolamento (CE) 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003, inerente l'istituzione di un sistema di identificazione e registrazione (sistema I&R) degli animali delle specie ovina e caprina, prescrive che "gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni" dello stesso Regolamento.

Il Regolamento (CE) 1505/2006 della Commissione dell'11 ottobre 2006, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) 21/2004 del Consiglio per quanto riguarda i controlli minimi da effettuare per l'identificazione e la registrazione degli animali delle specie ovina e caprina, stabilisce che gli Stati membri effettuano controlli in loco per verificare il rispetto da parte degli allevatori degli obblighi di identificazione e registrazione degli animali previsti nel Reg. (CE) 21/2004.

Inoltre, lo stesso Regolamento, relativamente al numero di allevamenti da sottoporre a controlli, precisa che l'Autorità competente deve effettuare l'estrazione di un campione annuo pari almeno al 3% degli allevamenti ed almeno il 5% dei capi presenti nel territorio di competenza.

In relazione alla selezione del campione suddetto, si sottolinea la necessità di selezionare gli allevamenti da controllare sulla base di un'attenta analisi dei rischi, che deve tener conto almeno di quanto riportato nei punti da a) a g) dell'articolo 3 del Reg. 1505/2006.

Come già specificato nella nota ministeriale Prot. n. 22577 del 13 giugno 2006 di pari oggetto, non è da trascurare l'inserimento, nel campione da selezionare, di stalle di sosta, mercati o fiere, centri di raccolta, ecc.

Per quanto riguarda invece il numero di capi da controllare, l'articolo 5 stabilisce che: "l'Autorità competente controlla l'identificazione di tutti gli animali dell'allevamento; tuttavia, nel caso in cui nell'azienda ci siano più di 20 capi, l'Autorità competente può decidere di controllare i mezzi di identificazione di un campione rappresentativo di tali animali in conformità con gli standard internazionali previsti e sempre che il numero di animali controllati sia sufficiente a determinare il 5% di non conformità con il Regolamento (CE) n. 21/2004 da parte degli allevatori di tali animali, con un livello di affidabilità del 95%".

In relazione a quanto appena riportato, si allega alla presente la tabella esemplificativa per il calcolo del campione da sottoporre a controllo (Allegato I).

Nella nota n. 22577 della scrivente Direzione precedentemente richiamata, è stato inserito in allegato il modello di check-list da utilizzare per l'esecuzione dei controlli, modello disponibile anche sul sito <https://ovini.izs.it>, accedendo al Menù > INFO.

I controlli dovranno essere effettuati senza preavviso o, laddove necessario, esso sarà limitato al minimo necessario e in generale non supererà le 48 ore, salvo casi eccezionali.

Si rammenta inoltre che i controlli effettuati dovranno essere registrati in Banca dati entro 15 giorni dalla effettuazione; l'esito degli stessi costituirà, come noto, strumento di valutazione relativamente al pagamento dei premi PAC (Reg. (CE) 1782/2003 - applicazione condizionalità).

Si coglie infine l'occasione per richiamare l'attenzione sull'importanza della registrazione dell'esito di tali controlli nell'apposito menù previsto nella BDN degli ovicaprini (<https://ovini.izs.it>); l'articolo 6 del Regolamento (CE) 1505/2006 infatti, oltre a riportare le informazioni minime che devono figurare nella relazione redatta per ciascun controllo effettuato dall'Autorità competente, vincola gli Stati membri a presentare alla Commissione, entro e non oltre il 31 agosto 2008 e in seguito entro e non oltre il 31 agosto di ogni anno, una relazione annuale relativa ai risultati dei controlli effettuati nel periodo d'ispezione annuale precedente.

Nel raccomandare la massima diffusione alla presente nota, si ringrazia per la cortese attenzione e si resta a disposizione per ogni eventuale informazione.

IL DIRETTORE GENERALE

putee Fe

Allegato I

Numerosità del campione per rilevare una percentuale di irregolarità pari almeno al 5% con il 95% di livello di confidenza.

| Numerosità della popolazione | Numerosità del campione |
|------------------------------|-------------------------|
| fino a 20 | tutti |
| 21 | 20 |
| 22 | 21 |
| da 23 a 24 | 22 |
| 25 | 23 |
| da 26 a 27 | 24 |
| 28 | 25 |
| da 29 a 30 | 26 |
| da 31 a 32 | 27 |
| da 33 a 34 | 28 |
| da 35 a 36 | 29 |
| da 37 a 38 | 30 |
| da 39 a 40 | 31 |
| da 41 a 43 | 32 |
| da 44 a 45 | 33 |
| da 46 a 48 | 34 |
| da 49 a 51 | 35 |
| da 52 a 55 | 36 |
| da 56 a 58 | 37 |
| da 59 a 62 | 38 |
| da 63 a 67 | 39 |
| da 68 a 72 | 40 |
| da 73 a 77 | 41 |
| da 78 a 83 | 42 |
| da 84 a 90 | 43 |
| da 91 a 98 | 44 |
| da 99 a 107 | 45 |
| da 108 a 117 | 46 |
| da 118 a 130 | 47 |
| da 131 a 144 | 48 |
| da 145 a 162 | 49 |
| da 163 a 184 | 50 |
| da 185 a 211 | 51 |
| da 212 a 247 | 52 |
| da 248 a 297 | 53 |
| da 298 a 369 | 54 |
| da 370 a 483 | 55 |
| da 484 a 691 | 56 |
| da 692 a 1194 | 57 |
| da 1195 in poi | 58 |